

DELIBERAZIONE 6 giugno 1988, n. 5367.

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. L.R. 3.7.1972 numero 17. Comune di Certaldo. Variante al P.R.G. ampliamento laboratorio artigianale loc. Avanella. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74, la variante al P.R.G. del Comune di Certaldo, relativa all'ampliamento di un laboratorio artigianale in località Avanella adottata dal Comune suddetto con delibera consiliare n. 222 del 29.7.1987 ai sensi della L.R. 56/1985, con la raccomandazione di cui in narrativa;

2) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:

- relazione illustrativa
- relazione geologica;
- norme tecniche di attuazione
- tav. 2 - planimetria stato di progetto scala 1:5000;

3) di dare mandato all'Assessore all'Urbanistica di comunicare al Sindaco del Comune di Certaldo la presente determinazione entro i termini di cui all'art. 10, terzo comma, della L.R. 74/1984;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953 n. 62.

Il Segretario
f.to: CAROSI

Il Presidente
f.to: BARTOLINI

COMITATO PROVINCIALE PREZZI DI GROSSETO

DELIBERAZIONE 6 luglio 1988, n. 8.

Tariffe idriche per il Comune di Magliano in Toscana (art. 19, D.P.R. 31.8.1987, n. 359).

IL COMITATO PREZZI DI GROSSETO

Visto il D.Lgs.Lgt. 19.10.1944, n. 374, « Istituzione del Comitato Interministeriale dei Prezzi e dei Comitati Provinciali Prezzi », modificato con D.Lgs. Lgt. 23.4.1946, n. 363;

Visto il D.Lgs.C.P.S. 15.9.1947, n. 896, « Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi »;

Visto l'art. 52, lettera c) del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, circa l'attribuzione alle Regioni dell'esercizio

delle funzioni amministrative relative all'attività d
Comitati Provinciali Prezzi;

Vista la legge della Regione Toscana 22.5.1982, n. 40, concernente la sub-delega alle Province delle funzioni amministrative delegate alle Regioni relativamente all'attività dei Comitati Provinciali Prezzi;

Preso atto dell'art. 19 del D.L. 31.8.1987, n. 359, convertito con modificazioni nella legge 27.10.1987, n. 440, il quale dispone che nel secondo semestre 1987 le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli Enti Locali, debbono assicurare la copertura di almeno il 60% dei costi di gestione sostenuti nel semestre, comprese le spese di personale, per beni, servizi, trasferimenti e per gli oneri di ammortamento mutui, mentre per il 1988 tale copertura deve essere garantita nella misura di almeno il 70%;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Magliano in Toscana del 24.9.1987, n. 267, con cui, presunti per il secondo semestre 1987, maggiori costi per la gestione del proprio acquedotto, proponeva nuove tariffe idriche atte a realizzare in tale semestre la copertura di almeno il 60% dei costi stessi, così come disposto nell'art. 19 del richiamato D.L. 31.8.1987, n. 359;

Preso atto della documentazione allegata alla richiesta di revisione e valutati gli elementi e i dati salienti contenuti nel modulario predisposto dal Comune di Magliano in Toscana, redatto in conformità a quanto contenuto nei Provvedimenti C.I.P. 46/74 e 26/75, dal quale risultano dati documentali che evidenziano una gestione acquedottistica, nella quale non sono stati riscontrati, per quanto è stato possibile verificare sprechi, carenze gestionali, cattivo uso degli impianti o impropria utilizzazione del personale, per cui, ove venissero determinate tariffe idriche calcolate con le modalità indicate nei provvedimenti C.I.P. 46/74 e 26/75, queste risulterebbero notevolmente superiori a quelle attualmente in vigore in quel Comune, ancorché la dispersione di rete venisse contenuta entro valori fisiologicamente accettabili e comunque non superiori al 10% dell'acqua immessa in rete;

Vista la relazione contabile predisposta dai competenti Uffici Comunali, da cui si deduce che con le tariffe proposte viene assicurata per il secondo semestre 1987 la copertura del 60% dei costi di esercizio dell'acquedotto Comunale;

Vista la relazione istruttoria della Segreteria;

Preso atto delle disposizioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale Prezzi, del 29.9.1987, numero 1487, con cui, al fine di dare puntuale applicazione all'art. 19 del D.L. 31.8.1987, i Comitati Prezzi, in presenza di adeguamenti del sistema tariffario che assicurino per il secondo semestre 1987 la copertura del 60% di tutti i costi di gestione, deliberano la misura e la decorrenza di tali adeguamenti senza il preventivo parere del C.I.P. di cui ai punti 1) e 2) del richiamato provvedimento C.I.P. 2/88